

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signore  
- Maristella Polli  
- Giovanna Viscardi  
Deputate al Gran Consiglio

### Interrogazione 11 marzo 2014 n. 56.14 Sussidi di Cassa malati

Signore deputate,

con la vostra interrogazione sollevate alcune questioni riferite all'entità dei premi di cassa malati pagati dal Cantone alle casse malati dal 2014 per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.

Prima di entrare nel merito delle singole domande riteniamo opportuno esporre alcune considerazioni preliminari.

Va anzitutto osservato che il diritto e l'importo della riduzione dei premi di cassa malati per la specifica categoria dei beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI (di seguito: PC AVS/AI) **segue regole proprie dettate dal diritto federale**, e meglio dalla LPC<sup>1</sup>. Non sottostà quindi al meccanismo applicabile alla riduzione dei premi di cassa malati per gli altri assicurati, cioè i cosiddetti sussidi di cassa malati che sono, pur nel rispetto di taluni vincoli previsti dalla LAMal<sup>2</sup>, di competenza dei Cantoni tramite le rispettive legislazioni cantonali di applicazione della LAMal.

In secondo luogo, la citazione riportata nell'interrogazione - riferita al comunicato stampa DSS del 27 novembre 2013 - non risulta essere corretta, laddove si scrive come "*Vi sono molti beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI che hanno un premio effettivo inferiore al premio forfettario stabilito dal CDS*" (n.d.r. sottolineatura nostra). In realtà il comunicato stampa non indica il Consiglio di Stato (CDS) quale Autorità preposta a stabilire l'importo del premio forfettario e la citazione corretta è difatti la seguente: "*Vi sono molti beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI che hanno un premio effettivo inferiore al premio forfettario*". In effetti, l'Autorità preposta a stabilire, annualmente, l'importo dei premi forfettari per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal è il Dipartimento federale dell'Interno, come peraltro ben descritto nel messaggio del Consiglio di Stato del 24 settembre 2013 n. 6851, al capitolo 3 pagg. 15-16 sotto il titolo "*Premio per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI*".

In conclusione, **non è il Cantone ad aver deciso le regole per l'elargizione della riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI dal 2014**: semmai il Cantone ha dovuto - suo malgrado - applicare la regola federale in ossequio al ben noto principio della preminenza del diritto federale sul diritto cantonale.

<sup>1</sup> Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI del 6 ottobre 2006; RS 831.30.

<sup>2</sup> Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994; RS 832.10.

Del resto il nostro Cantone - così come altri - ha fortemente avversato il cambiamento introdotto dalle Camere federali nel sistema di erogazione della riduzione dei premi di cassa malati per i beneficiari di PC AVS/AI, come peraltro descritto nel succitato messaggio del Consiglio di Stato, dovendo però poi applicare la nuova regola federale.

In effetti, si ricorda che la soluzione ticinese in vigore prima della messa in atto del nuovo art. 21a LPC - che dal 2014 elimina ogni competenza cantonale in materia - era ben diversa e più sensata: quando il premio effettivo di cassa malati del beneficiario di PC AVS/AI era inferiore al premio forfettario deciso dalla Confederazione, il nostro Cantone versava (direttamente alla cassa malati) il premio effettivo; quando invece il premio effettivo era superiore al premio forfettario, il nostro Cantone versava il premio forfettario come massimale. Dal 2014, questa regola di buon senso (che peraltro è quella valida per i sussidi di cassa malati, cioè per chi non è beneficiario di PC AVS/AI; cfr. art. 38 cpv. 2 LCAMal<sup>3</sup>) non può più essere applicata e il nostro Cantone, come gli altri, ha dovuto adeguarsi alla regola federale. Si sottolinea peraltro come, su richiesta del Cantone Ticino, la soluzione ticinese *avesse* ottenuto nel 2011 l'avallo del Consigliere federale Burkhalter, con l'esplicita precisazione che tale soluzione non avrebbe però più potuta essere mantenuta dopo il 1° gennaio 2014.

Come descritto nel messaggio suindicato (vedi pag. 17), *"i Cantoni si stanno adoperando per fare pressione nei confronti della Confederazione, affinché essi possano autonomamente decidere quanto riconoscere ai beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI a titolo di riduzione dei premi nell'assicurazione malattie"*, sia per il tramite dei diversi gremi federali attivi nel settore delle PC AVS/AI, come pure per il tramite delle rispettive Deputazioni alle Camere federali.

Nel frattempo, la forzata applicazione della regola federale comporterà per il Cantone dal 2014 una spesa supplementare valutata a CHF 2.7 mio (come indicato sul già citato messaggio al capitolo 4.2., nonché nel messaggio sul preventivo 2014 n. 6860 al capitolo 4.2.) che andranno a sommarsi ai ca. CHF 4.6 mio di maggior spesa rispetto al preventivo 2013, arrivando quindi ad una spesa preventivata per il 2014 di ca. CHF 115.9 mio a titolo di riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI.

Ciò premesso, rispondiamo di seguito alle domande formulate.

1. **Un semplice calcolo porta a riflettere sulla decisione presa dal DSS. In Ticino, al 31.12.2012, c'erano 22'012 beneficiari di PC e quindi sono già persone che non pagano nulla (viene infatti rimborsata anche la franchigia e il 10% di partecipazione), pur considerando che la maggior parte ha un reddito molto basso, non si capisce perché la differenza di detto importo venga ulteriormente versato al beneficiario del sussidio e non rientri invece nelle casse dello Stato**

Come detto indicato nella premessa, la decisione di riconoscere (e quindi versare direttamente alle casse malati) dal 2014 ai beneficiari di PC AVS/AI il premio forfettario a titolo di riduzione dei premi anche per quegli assicurati che hanno un premio effettivo inferiore al forfettario **non è del DSS o del Consiglio di Stato** ma delle Camere federali.

Il Consiglio di Stato condivide quindi le perplessità espresse dalle interroganti ma, suo malgrado, ha dovuto dal 2014 applicare la nuova regola federale.

Nel contempo, i Cantoni stanno facendo pressione sulla Confederazione affinché l'art. 21a LPC venga modificato e la competenza di determinare cosa versare a titolo di riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI ritorni - come in precedenza - ai Cantoni.

<sup>3</sup> Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; RL 6.4.6.1.

- 2. C'è chi probabilmente adopera l'importo restituito per pagare le complementari anche se non è assolutamente corretto per equità di trattamento tra i singoli cittadini. Quale strategia e quale ratio sta dietro la decisione del DSS?**

La *ratio legis* della decisione adottata dalle Camere federali (e non dal DSS) con l'adozione dell'art. 21a LPC in realtà sfugge anche al Consiglio di Stato. L'introduzione del nuovo art. 21a nella LPC era stata decisa nel contesto dell'introduzione, dal 2014, di una serie di misure concernenti i cosiddetti morosi/sospesi/insolventi nel pagamento dei premi di cassa malati, nonché della nuova modalità di scambio dei dati fra organi di esecuzione dei sussidi di cassa malati e di riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI, e meglio con riferimento ai nuovi artt. 64a e 65 LAMal<sup>4</sup>: nei materiali legislativi citati nella nota 4 della presente risposta non si trovano però riferimenti al nuovo art. 21a LPC. In effetti, questa modifica della LPC sembra essere stata inserita dopo la stesura dei citati rapporti, dunque approfittando della modifica della LAMal.

Si tratta di una decisione difficilmente comprensibile, in particolare se si considera che la riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI non è interamente finanziata dalla Confederazione.

- 3. Se si desiderava risparmiare, perché non chiedere agli assicuratori di ritornare al Cantone l'importo superiore al premio? Si parla di un ristorno di diversi milioni di franchi (ravvisabile in circa 15'000'000.- l'anno di spettanza dello Stato ma versati agli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI)!**

Come scritto, per il nostro Cantone - così come per gli altri - non è possibile chiedere agli assicuratori di ritornare gli importi pagati quando superiori ai premi di cassa malati effettivamente dovuti. Il "ristorno" di questi importi è infatti, ancora una volta, disciplinato dal diritto federale, e meglio dall'art. 106c cpv. 5 OAMal<sup>5</sup> e questa normativa prevede esplicitamente che le casse malati debbano ritornare la differenza agli assicurati beneficiari di PC AVS/AI.

Il Consiglio di Stato precisa altresì che l'importo menzionato dalle interroganti alla domanda 3 (CHF 15 mio) non ha a che vedere con le riduzioni dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI: si tratta del ristorno che le casse malati dovranno agli assicurati di quei Cantoni che hanno pagato premi di cassa malati in esubero.

La maggior spesa per il Ticino dovuta alla nuova regola federale e relativa alla riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI è stimata invece a ca. CHF 2.7 mio all'anno.

- 4. In un periodo dove il taglio ai sussidi di cassa malati è il tema ricorrente delle discussioni politiche si fa a gara per trovare ragioni che si sprecano fra pro e contro, la popolazione dovrà esprimere il proprio parere tenendo ben presente l'attuale situazione finanziaria del Cantone. Ma se gli sprechi ci sono perché non rivedere l'attuale decisione messa in atto dal DSS sul ristorno della differenza di premio pagato?**

Purtroppo il nostro Cantone non può rivedere la decisione adottata dalle Camere federali relativa al nuovo art. 21a LPC in vigore dal 1° gennaio 2014. I Cantoni si stanno però adoperando affinché l'art. 21a LPC venga modificato e la competenza di determinare cosa versare a titolo di riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI ritorni - come era in precedenza - ai Cantoni.

<sup>4</sup> Vedi Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 28 agosto 2009 in <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2009/5757.pdf>, e relativo Parere del Consiglio federale del 18 settembre 2009 in <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2009/5771.pdf>.

<sup>5</sup> Ordinanza sull'assicurazione malattie del 27 luglio 1995; RS 832.102.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 3 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signore deputate, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle Prestazioni ([anna.rossetti@ias.ti.ch](mailto:anna.rossetti@ias.ti.ch))